

Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)	
Autore:	Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo:	Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile - D.L. 39/2009 - A.C. n. 2468
Riferimenti:	AC N. 2468/XVI
Serie:	Note per il Comitato per la legislazione Numero: 47
Data:	26/05/2009
Organi della Camera:	Comitato per la legislazione
Altri riferimenti:	DL N. 39 DEL 28-APR-09

26 maggio 2009

n. 47

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile

D.L. 39/2009 - A.C. n. 2468

**Elementi di valutazione sulla qualità del testo
e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge**

Numero del disegno di legge di conversione	A. C. 2468
Numero del decreto-legge	39/2009
Titolo del decreto-legge	Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile
Iter al Senato	Sì (A. S. 1534)
Numero di articoli:	
<i>testo originario</i>	19
<i>testo approvato dal Senato</i>	22
Date:	
<i>emanazione</i>	28 aprile 2009
<i>pubblicazione in Gazzetta ufficiale</i>	28 aprile 2009
<i>approvazione del Senato</i>	21 maggio 2009
<i>assegnazione</i>	25 maggio 2009
<i>scadenza</i>	27 giugno 2009
Commissione competente	VIII Commissione (Ambiente)
Stato dell'iter	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il provvedimento reca interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009. Esso disciplina gli indirizzi generali, gli ambiti soggettivi e oggettivi e le coperture finanziarie dell'intervento. Composto di 19 articoli nella versione approvata dal Consiglio dei ministri, risulta ora di 22 articoli, a seguito dell'*iter* al Senato del relativo disegno di legge di conversione.

L'**articolo 1** individua nell'ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri lo strumento per attuare le disposizioni del decreto-legge, prevedendo il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze qualora vi siano aspetti di carattere fiscale e finanziario. Viene quindi definito l'ambito territoriale di applicazione delle ordinanze, ossia i comuni individuati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, nonché i soggetti destinatari degli interventi.

L'**articolo 1-bis**, introdotto nel corso dell'*iter* al Senato, anticipa al 30 giugno 2009 l'entrata in vigore della normativa antisismica sulle costruzioni contenuta nel decreto ministeriale in data 14 gennaio 2008.

L'**articolo 2** affida al Commissario delegato il compito di provvedere con urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli abitativi per consentire la sistemazione delle popolazioni colpite dal sisma, da destinare poi ad una durevole utilizzazione.

Il relativo piano degli interventi, per il quale si introduce un *iter* più snello per le occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, è approvato dal Commissario delegato, previo parere di un'apposita conferenza di servizi, mentre la localizzazione, che può avvenire anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, è effettuata dal Commissariodelegato d'intesa con il presidente della regione, sentiti i sindaci dei comuni interessati.

Sono quindi previste procedure semplificate per accelerare la realizzazione dei moduli abitativi.

Ulteriori alloggi potranno essere reperiti sul territorio individuando immobili sfitti o non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni recuperate o ricostruite.

Infine, sono previsti contributi per le piccole riparazioni che possono rendere di nuovo agibili le abitazioni lievemente danneggiate.

L'**articolo 2-bis**, introdotto nel corso dell'*iter* al Senato, prevede che il Governo sia tenuto a trasmettere un'informativa annuale al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post sismica, anche con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche.

Con l'**articolo 3** viene disposta la concessione di contributi, finanziamenti agevolati, indennizzi di vario tipo ed agevolazioni tributarie per la ricostruzione o la riparazione di immobili, per le attività produttive che hanno subito danni diretti o indiretti per effetto degli eventi sismici, per il ristoro di danni ai beni mobili e alle strutture adibite a varie attività sociali.

Tra tali agevolazioni si segnala in particolare la concessione di un contributo a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito di imposta o di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o la riparazione dell'abitazione principale o l'acquisto di una nuova abitazione sostitutiva. Tale contributo è determinato in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente.

Inoltre, sono previsti contributi, anche con le modalità di credito di imposta, per la ricostruzione o la riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale e per quelli ad uso non abitativo.

L'**articolo 4** prevede il trasferimento di una serie di immobili pubblici non più utilizzabili dalle amministrazioni statali alla regione Abruzzo o ai comuni colpiti dal sisma, nonché l'avvio di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici pubblici, predisposto dal Ministero delle infrastrutture e attuato dal Presidente della Regione Abruzzo.

Sono previste misure per consentire la ripresa delle attività degli uffici della pubblica amministrazione ed interventi per l'immediata ricostruzione delle infrastrutture viarie e ferroviarie e per la riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali.

Vengono inoltre previste misure per la messa in sicurezza delle scuole, destinando alla regione Abruzzo una quota aggiuntiva delle risorse del Fondo infrastrutture, nonché misure per la ripresa delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica nelle zone colpite dal terremoto.

Sono previsti infine interventi per la ricostruzione e riorganizzazione delle strutture del Servizio sanitario della regione.

Con i **commi 7 e 8** si consente agli enti territoriali colpiti dal sisma di rimodulare i programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato prescindendo dai termini ora fissati; di rinegoziare prestiti già contratti, estendendone la durata massima a cinquanta anni (il limite ora vigente è di trenta).

L'**articolo 5** reca disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini, nonché alle comunicazioni e notifiche di atti.

L'**articolo 6** prevede che, con ordinanza di protezione civile:

- siano sospesi o prorogati secondo i casi una serie di termini;

- sia possibile derogare al patto di stabilità interno;
- siano disciplinate le modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari.

Il **comma 3** prevede il rinvio delle elezioni del presidente della provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli comunali, previste nella primavera 2009, ad una data fissata con decreto del Ministro dell'interno tra il 1° novembre ed il 15 dicembre 2009, con proroga del mandato dei relativi organi sino allo svolgimento delle elezioni.

L'**articolo 7** reca autorizzazioni di spesa per finanziare la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2009, di interventi di assistenza e soccorso nei confronti delle popolazioni colpite dal sisma e di attività necessarie al superamento dell'emergenza realizzate da vigili del fuoco e dalle forze di polizia, nonché disposizioni per la proroga - sempre fino al 31 dicembre 2009 - di contratti di lavoro stipulati dalla Regione Abruzzo nei settori della protezione civile, della sanità e dell'informatica.

L'**articolo 8** prevede l'adozione di alcune provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese, tra cui si ricordano la proroga dell'indennità ordinaria di disoccupazione, la concessione di un indennizzo in favore dei lavoratori autonomi, la definizione di modalità speciali di attuazione delle misure in materia di politica agricola comunitaria (PAC) e di programmi di sviluppo rurale nonché l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per gli utenti residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici.

L'**articolo 9** detta una serie di disposizioni finalizzate ad agevolare la rimozione e lo smaltimento dei materiali derivanti dal crollo o dalla demolizione degli edifici, nonché dei rifiuti liquidi prodotti nei campi di accoglienza della popolazione sfollata.

L'**articolo 9-bis**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, persegue tre distinte finalità:

- consentire alla Provincia dell'Aquila o all'Autorità d'ambito territorialmente competente il rilascio di nuove autorizzazioni agli scarichi, necessarie a fronte dei danni del sisma;
- consentire la realizzazione dell'intervento urgente per il ripristino della piena funzionalità dell'impianto di depurazione delle acque reflue in località Ponte Rosarolo nel comune dell'Aquila;
- definire un Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio, verifica e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici.

È inoltre istituita la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che sostituisce l'attuale Comitato, conseguentemente soppresso.

L'**articolo 10** è diretto a realizzare forme di agevolazione per lo sviluppo economico e sociale, anche attraverso la concessione di apposite garanzie per le piccole e medie imprese nonché la destinazione di risorse del Fondo strategico per il Paese per interventi di sostegno e reindustrializzazione.

L'**articolo 11**, interamente sostituito nel corso dell'*iter* al Senato, istituisce un Fondo per la prevenzione del rischio sismico.

L'**articolo 12** introduce una serie di disposizioni in materia di giochi finalizzate al reperimento di risorse finanziarie.

L'**articolo 13** reca alcune misure in materia di spesa farmaceutica, destinando le economie ad esse conseguenti alla copertura degli oneri degli interventi in esame, nonché ad un incremento delle risorse per il processo di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Abruzzo.

L'**articolo 14** reca una serie di disposizioni a carattere finanziario e la relativa copertura.

L'**articolo 15** reca disposizioni in materia di erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite dal sisma, nonché norme a tutela della fede pubblica.

L'**articolo 16** reca disposizioni volte ad evitare infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione.

L'**articolo 17** prevede lo svolgimento del vertice G8 nel territorio della città di L'Aquila, al fine di contribuire al rilancio dello sviluppo socio-economico dei territori colpiti dalla crisi sismica. E' inoltre prevista una clausola di salvaguardia per assicurare sia il completamento delle opere in corso di realizzazione nella Regione Sardegna, sia gli interventi occorrenti all'organizzazione del vertice G8 nella città di L'Aquila.

L'**articolo 18** contiene le disposizioni di natura finanziaria.

L'**articolo 19** dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione nella "Gazzetta ufficiale".

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, approvato in prima lettura dal Senato ed ora all'esame della Camera.

Il disegno di legge non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri

11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

L’utilizzo del decreto-legge per i primi interventi in caso di eventi sismici è consolidato fin dal 1971, quando il decreto-legge in data 1° aprile, n. 119, disciplinò le “provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo”. Per tutti i successivi eventi sismici i primi interventi sono stati disposti con provvedimento d’urgenza, fino ad arrivare all’ultimo terremoto che ha colpito i territori al confine fra il Molise e la Puglia il 31 ottobre 2002 (decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245). Non è infrequente che successivi provvedimenti d’urgenza dettino ulteriori disposizioni relative alla ricostruzione delle zone terremotate ed alle provvidenze a favore della popolazione.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Alla Camera sono state presentate, all’indomani del terremoto che ha colpito l’Abruzzo, le seguenti proposte di legge:

C. 2386(a prima firma dell’on. Antonio Di Pietro): “Disposizioni concernenti l’applicazione delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici siti nei comuni della provincia dell’Aquila e di altri comuni della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009”;

C. 2387(a prima firma dell’on. Gioacchino Alfano): “Modifica all’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la destinazione di una quota dell’otto per mille del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale ad interventi in favore delle popolazioni della regione Abruzzo colpite dal sisma del 6 aprile 2009”.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

In linea generale, le disposizioni contenute nel decreto-legge riguardano in modo omogeneo la gestione degli interventi conseguenti agli eventi sismici avvenuti in Abruzzo ovvero sono finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli interventi disposti dal decreto stesso (in particolare, **articoli 12 e 13**).

Altre disposizioni sono finalizzate a prevenire e contrastare il rischio sismico in tutto il territorio nazionale (per esempio, l’**articolo 1-bis** reca misure urgenti in materia antisismica; analogamente, l’**articolo 4, comma 9-bis** concerne la predisposizione dei piani di emergenza, da parte dei comuni di tutta Italia; l’**articolo 11** istituisce un fondo per la prevenzione del rischio sismico).

Alcune disposizioni riguardano materie ulteriori rispetto a quelle oggetto del provvedimento ed un ambito di applicazione riferito all’intero territorio nazionale. A titolo esemplificativo si segnalano le seguenti:

- l’**articolo 9-bis, comma 6**, relativo all’istituzione della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, in sostituzione del Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche;
- l’**articolo 13, comma 4**, concernente la riduzione del prezzo dei farmaci dei quali sia scaduto il brevetto.

Dal tenore letterale, sembrerebbe che anche l’**articolo 10, comma 3**, riguardante il finanziamento di accordi di programma per l’attuazione di interventi agevolativi, si applichi a tutto il territorio nazionale.

L’**articolo 15**, ai **commi 2 e 3**, reca disposizioni, anche di carattere sanzionatorio, relative all’uso del logo e della denominazione “Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile”, applicabili, oltre che nei territori abruzzesi colpiti dal terremoto, in tutto il territorio nazionale (**comma 2**) ovvero nei territori in cui vige lo stato di emergenza (**comma 3**).

Infine, per quanto riguarda l’ambito di applicazione delle disposizioni finalizzate all’emergenza conseguente al terremoto del 6 aprile 2009, si segnala che esso appare variabile. A titolo esemplificativo:

- alcune disposizioni si applicano al territorio dei comuni interessati dal sisma “che, sulla base dei rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile abbiano risentito una intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3” (**articolo 1, comma 2 e articolo 14, comma 5-bis**);
- altre disposizioni fanno riferimento in generale “alla regione Abruzzo, ovvero ai comuni interessati dal sisma” (**articolo 4, comma 1, lettera a**);
- l’**articolo 10, comma 1-bis, primo periodo** fa riferimento all’ambito “dei territori comunali della provincia di L’Aquila e di quelli di cui all’articolo 1 del presente decreto”;

- l'**articolo 6, comma 3**, con riguardo al rinvio delle elezioni amministrative, si riferisce alla provincia de L'Aquila.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Modifiche non testuali

L'**articolo 9-bis, comma 6**, nel sostituire al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche una Commissione nazionale di nuova istituzione incide anche in materia non testuale sulla normativa vigente, con specifico riguardo all'**articolo 23-bis, comma 4**, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

L'**articolo 13** modifica in modo non testuale sia l'articolo 1, comma 40, della legge n. 662 del 1996, in materia di quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali, sia l'articolo 5 del decreto legge n. 159 del 2007, in merito al tetto alla spesa farmaceutica territoriale per il solo 2009.

Disposizione di interpretazione autentica

L'**articolo 16, comma 6** reca una disposizione formulata in termini di interpretazione autentica. Si segnala in proposito che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi prescrive che l'intento di interpretare autenticamente altra precedente disposizione deve risultare nella rubrica dell'articolo. "Deve risultare comunque chiaro – continua la circolare – se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo".

Disposizioni in deroga

Il provvedimento, a fronte della situazione eccezionale determinatasi a seguito del terremoto, reca una disciplina che in qualche caso assume carattere temporaneo e che appare generalmente derogatoria della legislazione vigente.

In particolare, l'**articolo 2, comma 2** e l'**articolo 16, comma 4** derogano a disposizioni di rango secondario (rispettivamente al decreto del Ministro della sanità in data 5 luglio 1975 ed al regolamento di delegificazione di cui al DPR n. 252/1998).

L'**articolo 2, comma 4, primo periodo** reca una deroga generica alle norme urbanistiche, disponendo che il commissario delegato "provvede, d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione degli edifici di cui al comma 1 [cioè "di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione"], anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche".

Il **comma 5** del medesimo articolo reca una ulteriore deroga generica "alla normativa vigente" e dispone la disapplicazione dell'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al DPR 8 giugno 2001, n. 327.

Ancora, il **comma 7** dispone che avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso "non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente".

L'**articolo 7, comma 2** dispone "in deroga alla vigente normativa" in materia di lavoro straordinario del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia.

Ulteriori disposizioni recano deroghe puntuali:

- ad alcuni articoli del codice civile (**articolo 3, comma 5-bis**);
- ad alcuni articoli del codice dei contratti pubblici (**articolo 2, comma 9**);
- al cosiddetto codice ambientale (**articolo 9, commi 2, 3, 5, 6 e 8**. Il **comma 8** deroga anche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 36/2003);
- all'articolo 62, comma 2 del decreto-legge n. 112/2008 (**articolo 4, comma 8**);
- al requisito demografico per l'istituzione delle zone franche urbane di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343 della legge finanziaria 2007;
- all'articolo 18, comma 3 del recente decreto-legge n. 185/2008 (**articolo 14, comma 1**).

Coordinamento con disposizioni vigenti

L'**articolo 4, comma 4** proroga un termine, concernente la presentazione dei piani di edilizia scolastica che risulta attualmente fissato con decreto ministeriale; trattandosi tuttavia di una proroga relativa alla sola regione Abruzzo essa risulta strettamente consequenziale alle misure di sostegno alle zone colpite dal sisma, senza che si determini alcuna incidenza diretta sulla norma di rango secondario, che reca un termine che resta valido per tutte le altre regioni.

All'**articolo 9, i commi 1-bis e 1-ter**, introdotti durante l'esame al Senato, ripropongono fedelmente i commi 1 e 2 dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3767/2009.

Richiami normativi

Il provvedimento in esame contiene alcuni richiami normativi effettuati in forma generica o imprecisa, che andrebbero meglio precisati. A titolo esemplificativo, si segnala che:

- l'**articolo 3, comma 1-ter**, introdotto durante l'*iter* al Senato, prevede che il saldo dei contributi e dei benefici sia vincolato alla documentazione che attesti che gli interventi siano stati realizzati ai sensi del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, senza esplicitare il riferimento all'articolo 5, relativo alle norme tecniche sulle costruzioni;
- l'**articolo 4, comma 9-bis** richiama i piani di emergenza comunale di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998, senza rinviare più precisamente all'articolo 112 di tale decreto;
- l'**articolo 5, comma 5** rinvia – "*in quanto compatibile*" – alle disposizioni di cui all'articolo 240-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, mentre il riferimento corretto dovrebbe essere all'articolo 2 della legge n. 742 del 1969, integralmente sostituito dalla prima delle disposizioni richiamate;
- l'**articolo 6, comma 4-bis** richiama i piani di gestione di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, recepito dall'articolo 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- l'**articolo 16, comma 6** rinvia all'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, riferendo però erroneamente il rinvio al solo comma 6-*bis* e non all'intero contenuto dell'articolo, come sarebbe più corretto.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Disposizione in materia elettorale

L'**articolo 6, comma 3**, nel dettare una disposizione in materia elettorale volta a differire in una data compresa tra il 1° novembre ed il 15 dicembre 2009 lo svolgimento delle consultazioni elettorali già previste il 6 e 7 giugno, non appare comunque ingenerare dubbi di compatibilità con l'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400 del 1988 – secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, comma 4, della Costituzione – in quanto la norma in oggetto, in conformità a diverse precedenti occasioni, si giustifica in relazione alle difficoltà connesse all'evento calamitoso che ha colpito le zone interessate dall'appuntamento elettorale.

Disposizione di non immediata applicazione

Il provvedimento contiene per lo più misure emergenziali ed immediatamente operative; sono presenti alcune norme i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento distanziato dalla loro entrata in vigore (in particolare, l'**articolo 11** reca un'autorizzazione di spesa che decorre dal 2010).

Formulazione del testo

All'**articolo 2**:

- il **comma 1** riguarda l'approntamento di edifici per le persone residenti nei comuni colpiti dal terremoto "o stabilmente dimoranti in abitazioni che sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi [*rectius*: delle stesse], ove non abbiano avuto assicurata *altra sistemazione* nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi", senza chiarire se ci si intenda riferire ad una sistemazione durevole ovvero anche ad una provvisoria;
- al **comma 2**, viene utilizzata l'espressione "rispetto sostanziale dei requisiti di sicurezza sanitaria";
- al **comma 3**, si usa la forma verbale "approva" riferita ad un organo monocratico come il commissario delegato;
- al **comma 10** figura l'espressione "persone sgomberate".

Gli articoli 2-bis, 14, comma 5-quater e 16, comma 5 dispongono obblighi di informativa annuale o semestrale al Parlamento senza indicare il termine di presentazione.

Agli **articoli 3, 6, comma 1, e 8** - i quali prevedono (peraltro in molti casi in modo generico e senza specificazione dei relativi termini, soprattutto nel caso delle sospensioni disposte dall'articolo 6) contributi di diverso tipo ed altre misure di sostegno alle attività produttive, alle comunità territoriali ed ai soggetti colpiti dall'evento sismico - *andrebbe valutata l'opportunità di specificare se*, analogamente a quanto disposto dall'**articolo 4**, anche le suddette determinazioni debbano essere assunte mediante le ordinanze di cui all'**articolo 1**.

All'**articolo 3, comma 1, lettera e-bis**), si dispone in modo generico che l'amministratore condominiale – nel curare la ricostruzione delle parti comuni degli edifici con contributi pubblici – "si avvale dell'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35 per cento delle quote condominiali".

All'**articolo 4**, il **comma 5** dispone che "le risorse disponibili sul bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizzate agli arredi scolastici, *possono essere destinate* alle istituzioni

scolastiche ubicate nella regione Abruzzo”, senza precisare i termini con cui tali risorse vengono destinate alla regione (per esempio, se in via esclusiva o prioritaria ovvero in quale misura).

All'**articolo 6, comma 1**:

- *andrebbe valutata l'opportunità di verificare* la formulazione della lettera g).

- alla **lettera h)**, si prevede “*la eventuale* proroga di un anno del termine di validità delle tessere sanitarie”;

- alla **lettera l)** si prevede – con formula generica, in grado di generare incertezze circa l'effettivo ambito di applicazione della norma – la proroga (indeterminata) del termine di scadenza “degli organi necessari al funzionamento degli enti impegnati nel rilancio delle attività produttive e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma”.

All'**articolo 10, comma 1-bis**, l'**ultimo periodo** istituisce, per il finanziamento delle zone franche urbane ivi previste, un apposito fondo con una dotazione di 45 milioni di euro “a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, *compatibilmente con gli utilizzi del presente decreto*”.

L'**articolo 10, comma 1-ter** demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze “l'applicazione, *in alternativa alle disposizioni di cui al comma 1-bis*, di un regime fiscale di incentivazione”. *Andrebbe in proposito valutata l'opportunità di precisare* in che termini opera il suddetto meccanismo alternativo, ovvero se la scelta sia discrezionalmente rimessa al Ministro (mentre la determinazione delle zone franche urbane spetta al CIPE) oppure derivi da altre circostanze, quale potrebbe essere la constatata impossibilità di istituire le zone franche urbane previste appunto dal citato **comma 1-bis**.

L'**articolo 14, comma 4** prevede che le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, anche internazionale, derivanti da futuri provvedimenti legislativi, accertate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, affluiscono ad un apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato all'attuazione delle misure di cui al decreto in esame e alla solidarietà. *Si osserva, in proposito, come la norma, oltre a rivestire un carattere meramente programmatico - posto che il legislatore potrà in futuro decidere una diversa destinazione delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale - non indichi la tempistica ed i criteri da utilizzare ai fini dell'accertamento della quota dell'eventuale maggior gettito tributario imputabile all'effetto di futuri provvedimenti legislativi.*

All'**articolo 15, i commi 2 e 3** riservano l'uso del logo e della denominazione «Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile» esclusivamente “agli operatori ad esso appartenenti” e prevedono la punibilità, ai sensi dell'articolo 497-ter del codice penale, di chiunque utilizzi indebitamente il suddetto segno distintivo “nei territori in cui vige lo stato d'emergenza”. *Andrebbe valutata l'opportunità di precisare*, in primo luogo, l'ambito soggettivo di applicazione, al fine di chiarire se il segno distintivo in oggetto possa essere utilizzato anche dalle organizzazioni di volontariato, atteso che il DPCM in data 11 ottobre 2002 consente che anche le associazioni di volontariato possano fregiarsi dell'emblema rappresentativo del Dipartimento della protezione civile, purché siano inserite negli appositi elenchi o registri, regionali o nazionali, delle associazioni di volontariato di protezione civile, che prevedano quale requisito per l'iscrizione la verifica dell'idoneità tecnico-operativa; inoltre, dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se limitare la fattispecie penale in ragione di una specifica motivazione della dichiarazione dello stato di emergenza, analogamente a quanto disposto dall'articolo 6 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, che individua una specifica normativa penale applicabile nelle zone in cui sia dichiarato lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti; infine, dovrebbe chiarirsi se con il richiamo all'art. 497-ter del codice penale si preveda anche l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 497-bis, secondo comma (“la pena è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale”).

Coordinamento interno del testo

All'**articolo 3, comma 1, lettera d)**, si richiamano gli atti di cui alla lettera c), soppressa durante l'*iter* al Senato.

All'**articolo 5, commi 3 e 10** si richiamano – rispettivamente – “i territori individuati con i provvedimenti di cui al comma 1” e i comuni ed i territori “individuati nei decreti di cui al comma 1”: il riferimento dovrebbe essere ai provvedimenti di cui all'articolo 1.

All'**articolo 10**, il **comma 1-quinquies** subordina l'efficacia delle disposizioni di cui ai **commi 1-bis, 1-ter ed 1-quater** alla preventiva autorizzazione comunitaria, già prevista anche dal **comma 1-ter** limitatamente all'intervento ivi disposto.